

## ***Un tribunale illegittimo e non necessario***

*Salvatore Di Palma*

1. – La proposta di legge di delegazione, presentata il 22 maggio 2018 alla Camera dei deputati (AC n. 649) da alcuni deputati del gruppo parlamentare “*Forza Italia-Berlusconi presidente*”, reca come titolo «*Delega al Governo per l’istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione*», e «*intende ridisegnare il quadro normativo concernente la risoluzione delle questioni e dei conflitti di giurisdizione nell’ordinamento italiano conferendoli all’istituendo Tribunale superiore dei conflitti*».

In particolare, le lettere da a) a c) dell’articolo unico di tale proposta di legge – che dettano alcuni dei principi e criteri direttivi maggiormente significativi rispetto alla vera e propria innovazione istituzionale – stabiliscono: «**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’istituzione del Tribunale superiore dei conflitti mediante novelle al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), al codice di giustizia contabile, di cui al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), e alle disposizioni sul processo tributario previste dal [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

a) *istituire presso la Corte di cassazione il Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali;* b) *attribuire in via esclusiva al Tribunale superiore dei conflitti la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione provvedendo alla razionalizzazione della disciplina di tali conflitti;* c) *prevedere che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia*

*ammissibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice [...]».*

È anche da segnalare immediatamente – per la sua “carica” particolarmente “innovativa” – il criterio direttivo di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo: «[...] *e) stabilire la composizione del Tribunale superiore dei conflitti nel numero di dodici membri, di cui sei magistrati della Corte di cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei conti, prevedendo che la presidenza venga attribuita a turno ai magistrati dei tre ordini con rotazione annuale [...]».* Dunque, un «*Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione*» a “*composizione mista*” – composto cioè da giudici ordinari, amministrativi e contabili (si dovrebbe presumere che i «*magistrati*» menzionati nel testo del criterio direttivo siano “di vertice”, cioè consiglieri della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) –, al quale vengono attribuite in via esclusiva le speciali funzioni giurisdizionali aventi ad oggetto l’esame e la decisione delle “questioni” e dei “conflitti” di giurisdizione. Di questi specifici aspetti – istituzione, composizione e attribuzioni del nuovo “Tribunale” – mi occuperò in questa sede, tralasciando per il momento l’analisi degli altri principi e criteri direttivi dedicati alla ulteriore disciplina, ordinamentale ed anche squisitamente processuale, del nuovo organo giurisdizionale.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge si afferma, tra l’altro: «*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione [...] deve ritenersi che l’istituzione presso la Corte di cassazione del Tribunale superiore dei conflitti quale sezione suprema (analoga alle sezioni unite), a composizione mista, per la risoluzione delle questioni giurisdizionali [sic], in sede sia preventiva sia di trattazione ordinaria, debba ritenersi compatibile con l’attuale assetto costituzionale della giurisdizione*». Ma non è così.

La lettura dei su riportati principi e criteri direttivi – e segnatamente, per quanto in questa sede rileva, l’art. 1, lettera *e*), della proposta di legge, sulla “composizione mista” del nuovo Tribunale – richiama immediatamente alla mente il “*Memorandum*” sulle tre giurisdizioni, sottoscritto il 15 maggio 2017 dai Presidenti della Corte di cassazione, del

Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché dai Procuratori generali presso la Corte di cassazione e la Corte dei conti <sup>1</sup>.

Proprio nella parte dispositiva (n. 4.) di tale “*Memorandum*” si prevede, infatti – nell’ambito delle più ampie finalità di «*promuovere tutte le opportune iniziative all’interno delle rispettive giurisdizioni allo scopo di migliorare lo svolgimento complessivo della funzione nomofilattica*» –, l’iniziativa di «*valutare, previe opportune consultazioni al proprio interno e con i competenti organi di autogoverno, la possibilità di promuovere l’introduzione di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di integrazione degli organi collegiali di vertice con funzioni specificamente nomofilattiche delle tre giurisdizioni (Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sezioni Riunite della Corte dei conti) con magistrati di altre giurisdizioni, quando si trattino questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi comprese, per le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, quelle attinenti alla giurisdizione*».

È del tutto evidente, allora, che la proposta di legge in esame costituisce specifica attuazione di quest’ultimo punto del “*Memorandum*” («*[...] questioni [...] attinenti alla giurisdizione*»). Ma è opinione di chi scrive che una riforma siffatta, proposta con legge ordinaria, colliderebbe nettamente con la Costituzione e con le norme dell’ordinamento giudiziario vigenti, determinando perciò – in radice – la mancanza della condizione prevista dallo stesso punto del “*Memorandum*”: («*[...] promuovere l’introduzione di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di integrazione degli organi collegiali di vertice [...] con magistrati di altre giurisdizioni [...]*»).

L’affermazione dell’illegittimità costituzionale dell’istituzione del predetto Tribunale superiore con legge ordinaria richiede, innanzitutto, qualche testuale riferimento al quadro normativo essenziale.

---

<sup>1</sup> Il testo del *Memorandum* e degli altri documenti preparatori può leggersi nel sito web di “*Italiadecide*”, Associazione per la qualità delle politiche pubbliche, che ha promosso e supportato l’iniziativa, sotto il titolo, *La cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell’interesse dei cittadini e della giustizia*.

Il primo comma dell'art. 102 Cost. stabilisce: **«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario»**. E il notissimo primo comma dell'art. 65 del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), a sua volta, sotto la rubrica **«Attribuzioni della corte suprema di cassazione»**, prevede: **«La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge»**.

Il settimo (primo periodo) e l'ottavo comma (espressamente richiamato nella relazione alla proposta di legge) dell'art. 111 Cost. – rimasti invariati nel testo originario dopo la riforma operata con la legge costituzionale 25 novembre 1999, n. 2 – statuiscono inoltre, rispettivamente: **«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. [...] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione»**.

Infine, l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), nel disciplinare l'istituto dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, dispone al secondo comma: **«Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione»**.

2. Riassunto in tal modo il quadro normativo essenziale, che rileva per valutare la proposta di legge in esame, va sottolineato che l'interpretazione coordinata delle disposizioni, costituzionali e ordinarie ora richiamate conduce univocamente alla conclusione che la Costituzione attribuisce alla Corte di cassazione, in via esclusiva ed accentrata, specifiche funzioni costituzionali, sintetizzabili nella realizzazione della cosiddetta "nomofilachia" – come si desume dal su riportato art. 111, settimo

comma, primo periodo, Cost. –, e nello svolgimento della funzione di organo regolatore della giurisdizione (l'art. 65, primo comma, del R.D. n. 12 del 1941: «*La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura [...] il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni [...]*»). Inoltre – ed è argomento ancora più decisivo –, diversamente opinando, non si comprenderebbe la ragione per la quale l'ultimo comma dell'art. 111 Cost. ammette il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti «*per i soli motivi inerenti alla giurisdizione*», se non, appunto, con l'attribuzione costituzionale alla Corte di cassazione, a sezioni unite, della funzione di organo regolatore o, per così dire, di “*giudice di vertice unico ed ultimo*” della giurisdizione.

Dunque, quantomeno l'istituzione, la composizione e le attribuzioni del nuovo Tribunale avrebbero richiesto la forma (e le conseguenti procedure) della (proposta di) legge costituzionale, ai sensi dell'art. 138 Cost., anche perché le norme sull'«*Ordinamento giurisdizionale*» (artt. da 101 a 110 Cost.) e sulla «*giurisdizione*» (artt. da 111 a 113 Cost.) – disciplinando fondamentali poteri dello Stato (“le Magistrature”, di cui all'art. 108, primo comma, Cost.), l'ordinamento e le attribuzioni di tali poteri e l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale – appartengono, oltretutto formalmente, anche sostanzialmente alla «*materia costituzionale*» (art. 72, quarto comma, Cost.)<sup>2</sup>. Non bisogna dimenticare, infatti, che il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.) diviene effettivo e si realizza appunto mediante gli istituti della giurisdizione. A me pare, perciò, che i presentatori della proposta di legge “ordinaria” non abbiano adeguatamente considerato questo aspetto, a meno che non abbiano voluto dare attuazione acritica, *sic et simpliciter*, alla predetta previsione del *Memorandum*, ritenendo – erroneamente – che il progetto di legge in esame potesse essere proposto «*a Costituzione invariata*».

3. È stato inoltre giustamente osservato che la proposta di un

---

<sup>2</sup> «[...] le leggi ordinarie non possono [...] disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione» (così la Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 1982, n. 6. del *Considerato in diritto*)

Tribunale a composizione mista, formata da (è da presumere) “consiglieri” delle tre Corti, si scontra radicalmente con il diverso “statuto” delle tre categorie di magistrati interessati quanto al reclutamento, al percorso professionale, al regime disciplinare e delle incompatibilità (anche relative allo svolgimento di attività extragiudiziarie): in proposito, è sufficiente rammentare che parte dei consiglieri di Stato sono di nomina governativa (art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sull’*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*), come pure di nomina governativa è il presidente del Consiglio di Stato (art. 22 della stessa legge n. 186 del 1982). Le medesime osservazioni valgono per il presidente e per i consiglieri della Corte dei conti (artt. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, sulla nomina del presidente della Corte, e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sulla nomina dei consiglieri), la cui nomina è comunque riconducibile alla “proposta” del Presidente del Consiglio dei ministri. Invece, l’art. 106, primo comma, Cost., stabilendo la regola generale secondo la quale «*Le nomine dei magistrati [si può aggiungere: ordinari] hanno luogo per concorso*», pone un ostacolo insuperabile alla possibilità che la Corte di cassazione (ovviamente, anche a sezioni unite) possa essere composta da magistrati la cui nomina sia riconducibile, anche se solo “indirettamente” (ad esempio, a livello di “proposta”), al Governo.

**4.** Nella già citata relazione illustrativa premessa alla proposta di legge si legge ancora: «*Il processo, anche quando determina l’insorgere di questioni attinenti alla giurisdizione, deve contemperare armoniosamente l’istanza di una giustizia non frettolosa né sommaria con l’istanza di una giustizia amministrata senza ritardo e nella certezza e non contraddizione del diritto*».

A questo proposito, potrebbe risponderci immediatamente con la nota massima attribuita a Guglielmo di Ockham: *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*. Qual è, infatti, la necessità sottesa alla istituzione di un Tribunale superiore dei conflitti?

La finalità, dichiarata nella proposta di legge, di assicurare una nomofilachia effettiva da parte delle tre Corti, anche se certamente condivisibile in astratto, dovrebbe essere realizzata con riforme comunque rispettose dell'impianto costituzionale, per il quale al giudice ordinario (ed in ultima istanza alla Corte di cassazione, quale unico giudice di pura legittimità) viene attribuita la cognizione generale dei diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo viene attribuita la cognizione generale degli interessi legittimi «*e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi*» (al riguardo, cfr. le notissime sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, ambedue richiamate dalla più recente sentenza n. 6 del 2018, analizzata più oltre)<sup>3</sup>, e alla Corte dei conti nelle materie indicate dall'art. 103, secondo comma, Cost.

A ben considerare, la necessità dell'istituzione di un Tribunale superiore dei conflitti a composizione mista, volto ad assicurare – secondo la proposta di legge – la “certezza del diritto” quanto al riparto della giurisdizione fra le tre Corti, potrebbe essere ancorata esclusivamente a quell'ambito materiale che comprende, appunto, le «*particolari materie indicate dalla legge*» nelle quali il giudice amministrativo ha giurisdizione, oltretutto degli interessi legittimi, «*anche dei diritti soggettivi*». In altri termini, un Tribunale superiore dei conflitti a composizione mista si giustificerebbe eventualmente ed unicamente in tale ambito materiale, perché, altrimenti opinando – estendendo, cioè, a dismisura e in modo abnorme tale ambito materiale, come traspare dal

---

<sup>3</sup> «È evidente [...] che il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie [...] Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo» (così la fondamentale sentenza n. 204 del 2004, n. 3.2. del Considerato in diritto).

progressivo ampliamento delle controversie elencate nell'art. 133 del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive, continue modifiche) –, si inciderebbe addirittura, violandolo, sui generali criteri di riparto delle giurisdizioni prefigurato dagli artt. 102, primo comma, e 103 Cost.

5. Infine, anche a voler prescindere (per mera ipotesi, dall'impianto costituzionale e) dalla piana considerazione che la "certezza del diritto" quanto al riparto della giurisdizione fra le tre Corti può essere meglio assicurata da un sindacato accentrato piuttosto che da uno, per così dire, ambiguamente "bicefalo" (secondo la proposta di legge: sezioni unite civili e Tribunale superiore dei conflitti), sta di fatto che tale "certezza" – già sostanzialmente garantita, sia pure con rare oscillazioni, dalla giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione – è stata fortemente corroborata dall'interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost. data dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 6 del 2018, che merita di essere analizzata più specificamente per la sua indubbia importanza.

In quest'occasione, la Corte era stata investita proprio dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), «nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», per assunta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti dell'art. 6, paragrafo I, della CEDU, e dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. Secondo le sezioni unite, la norma censurata – interpretata nel senso che essa ricollega alla scadenza del termine la radicale impossibilità di fare valere il diritto dinanzi ad un giudice – avrebbe violato il diritto di accesso a un tribunale, tutelato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nonché il divieto di interferenze illegittime con

la proprietà privata posto dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, come emergerebbe chiaramente dalle sentenze della Corte EDU Mottola contro Italia e Staibano ed altri contro Italia del 4 febbraio 2014, secondo le quali la decadenza in questione porrebbe «*un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato*» ed escluderebbe «*un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati in gioco*».

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione «*per difetto di rilevanza, in ragione della mancanza di legittimazione del giudice a quo*».

In particolare, la Corte – dopo aver premesso che è stata «*chiamata a verificare [...] l'affermazione delle sezioni unite (come organo regolatore della giurisdizione e non nell'esercizio della funzione nomofilattica) circa la sussistenza di un motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, quale presupposto della legittima instaurazione del giudizio a quo*»; che tale «*verifica deve essere operata tenendo presente che nella specie non si tratta di un'ordinaria questione di giurisdizione, avente ad oggetto la natura della situazione giuridica soggettiva azionata, ma l'interpretazione ed applicazione di norme costituzionali, e in particolare del comma ottavo dell'art. 111 Cost.*»; e che la questione «*rientra, dunque, nella competenza naturale di questa Corte, quale interprete ultimo delle norme costituzionali e – nella specie – di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali*» – ha affermato che: **1)** «*La tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale*»; **2)** l'art. 111, ottavo comma, Cost. «*attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione*»; con la conseguenza che «*deve*

*ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso. In una prospettiva di sistema, poi, la ricostruzione operata dal rimettente, parificando i due rimedi, mette in discussione la scelta di fondo dei Costituenti dell'assetto pluralistico delle giurisdizioni» (nn. da 8 a 11 del Considerato in diritto); 3) «L'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU», perché «ancora una volta, viene ricondotto al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata) [...] Rimane il fatto che, specialmente nell'ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti sovranazionali, il problema indubbiamente esiste, ma deve trovare la sua soluzione all'interno di ciascuna giurisdizione, eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ., come auspicato da questa Corte con riferimento alle sentenze della Corte EDU (sentenza n. 123 del 2017)»; 4) «L'«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici»; 5) «Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie [...] secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento". Attribuire rilevanza al dato qualitativo della*

*gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive» (nn. da 14.1. a 16 del Considerato in diritto).*

A prescindere dalla condivisione o no di tutte tali affermazioni, non c'è alcun dubbio che, alla luce di questa importante sentenza fondata sull'interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., la cornice costituzionale entro la quale inscrivere e risolvere le questioni di giurisdizione appare più certa e più chiara.

La più volte citata relazione illustrativa premessa alla proposta di legge in esame – che menziona specificamente e pare condividere integralmente l'impostazione della Corte costituzionale – osserva, tuttavia, che la pronuncia *«lascia impregiudicata l'esigenza di individuare un “arbitro imparziale” della giurisdizione composto da giudici provenienti dalle diverse giurisdizioni, nel solco della risalente esperienza francese del Tribunal des conflits»*. Questa osservazione è, per un verso, francamente e gratuitamente “offensiva”, laddove si accusano le sezioni unite della Corte di cassazione di non essere, nella tradizionale ed attuale composizione, *«un “arbitro imparziale” della giurisdizione»* in ragione di qualche rara oscillazione giurisprudenziale sull'eccesso di potere giurisdizionale e, per altro verso, palesemente generica, nella misura in cui non individua le inderogabili necessità che, pur dopo la sentenza costituzionale, richiedono la istituzione del proposto Tribunale superiore dei conflitti.